



Università degli Studi di Messina

Regolamento recante norme in materia di pianificazione, controllo di gestione e *reporting*

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n.2548 del 19 novembre 2019)

Art 1. Oggetto

1. L'Ateneo di Messina, nell'ambito della propria autonomia ed al fine di potenziare i propri meccanismi e strumenti di pianificazione strategica, *audit* interno, monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività e, in osservanza dell'art. 1, comma 1, lettera b) e d), e dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1999 e ss.mm.ii., assicura l'esistenza di strutture amministrative idonee sia a "verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione)" sia a "valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)".

Art. 2. L'Unità di Coordinamento Tecnico Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e *Reporting*

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo precedente, l'Università individua nell'Unità di Coordinamento Tecnico Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e *Reporting* (di seguito - per brevità - "Unità di Coordinamento"), la struttura preposta al supporto della pianificazione strategica di Ateneo e alla progettazione ed all'attuazione del controllo di gestione, in conformità all'indirizzo politico-amministrativo degli Organi di Governo.
2. L'Unità di Coordinamento è una struttura di tipo tecnico, la cui azione è ispirata ai metodi propri dell'economia aziendale e del *management* pubblico. L'Unità di Coordinamento si configura quale struttura alle dirette dipendenze degli Organi di Governo dell'Ateneo.
3. L'Unità di Coordinamento supporta i processi decisionali di tipo strategico e fornisce informazioni rilevanti a supporto dell'attività di direzione, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme e sistemi informatici.
4. L'Unità di Coordinamento svolge un'attività informativa nei riguardi degli Organi di governo ed amministrativi dell'Ateneo, nonché di controllo dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa, in vista del conseguimento degli obiettivi prefissati, mediante l'impiego delle risorse disponibili, finanziarie, umane e strumentali.

5. L'Unità di Coordinamento sovrintende all'integrazione fra la fase di pianificazione, la programmazione operativa e la gestione ordinaria dei processi amministrativi. Inoltre, valutato il costo necessario per il raggiungimento degli obiettivi, monitora lo scostamento in itinere e rendiconta sull'economicità dell'azione.

6. L'Ateneo, anche alla luce del disposto del D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., al fine di ottimizzare la produttività del lavoro e l'efficienza dello stesso e di introdurre un modello di accountability funzionale alla valutazione delle *performance* e alla definizione di adeguati sistemi integrati di redistribuzione delle risorse, attribuisce all'Unità di Coordinamento la gestione ed il monitoraggio del Ciclo della *Performance* ed il coordinamento con il Ciclo di Bilancio nella prospettiva del *Performance Budgeting*.

Art 3. Le attività dell'Unità di Coordinamento Tecnico Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Reporting

1. L'Unità di Coordinamento cura i processi relativi alla pianificazione strategica, sia di lungo (pianificazione triennale) sia di breve periodo (programmazione definita nei *budget* previsionali), ed ai controlli interni di supporto alle attività decisionali degli Organi di governo e si relaziona con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con gli altri Enti, Organismi e Agenzie nazionali e/o regionali.

2. Le principali attività dell'Unità di Coordinamento si possono classificare in relazione alle seguenti fasi operative:

- a) Pianificazione di lungo periodo: supporto agli Organi di Governo sia in relazione alla programmazione strategica adottata dagli organi di governo dell'Ateneo, anche attraverso la redazione del piano strategico, sia in relazione alla programmazione triennale, definita nelle "linee programmatiche", alla luce della normativa vigente pro-tempore e delle indicazioni del MIUR;
- b) Pianificazione di breve periodo, supporto agli Organi di Governo con particolare riferimento all'individuazione dell'equilibrio economico annuale, alla definizione dei *budget* previsionali delle Strutture di Ateneo e al Bilancio Unico di Ateneo, anche nella prospettiva del *Performance Budgeting* e del Controllo di Gestione;
- c) Reporting: l'Unità di Coordinamento predispone, per gli Organi di governo ed amministrativi dell'Ateneo, una idonea reportistica informativa dei risultati conseguiti, a fronte delle attività di pianificazione, quale base per la successiva attività di controllo strategico e di gestione, nonché in vista dell'eventuale adozione di interventi correttivi sulla stessa gestione che l'Ateneo intenda intraprendere. Qual è il supporto all'attività di *reporting*, l'Unità di Coordinamento sviluppa modelli di monitoraggio dell'attività strategica ed effettua analisi di "*bench-marking*" per monitorare gli scostamenti dei parametri obiettivo di Ateneo;
- d) Controllo di gestione: l'Unità di Coordinamento effettua l'analisi degli scostamenti sui dati di ritorno rispetto agli obiettivi prefissati, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento.
- e) Coordinamento e Gestione del Ciclo della Performance: l'Unità di Coordinamento si occupa della pianificazione, misurazione e valutazione della *performance* e del controllo dei risultati organizzativi, anche attraverso l'ausilio di supporti informatici e di analisi statistiche che possano agevolare l'analisi;

- f) Implementazione di un sistema di rendicontazione sociale.
3. Anche al fine di supportare le attività di cui ai commi precedenti ed in conformità alle indicazioni del Rettore e del Direttore Generale, l'Unità di Coordinamento:
- a) offre informazioni utili in tema di: Fondo Finanziamento Ordinario MIUR (FFO), Programmazione triennale MIUR (PRO3), Programmazione Fabbisogno del Personale MIUR (PROPER).
 - b) sviluppa, amministra e gestisce - anche in collaborazione con altre strutture organizzative dell'Ateneo - un Cruscotto Direzionale Integrato di indicatori utili agli Organi di Governo dell'Ateneo.
 - c) svolge attività di *Internal Auditing*.

Art 4. Il Controllo di gestione

1. Il Rettore ed il Direttore Generale, mediante la predisposizione di un apposito "Piano operativo per il controllo di gestione e/o di *audit* interno", redatto dall'Unità di Coordinamento, definiscono annualmente:
- a) le unità organizzative a livello delle quali intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - b) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - c) le modalità di rilevazione ed eventuale ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per il cui conseguimento i costi sono sostenuti;
 - d) la sequenza di rilevazione delle informazioni;
 - e) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - f) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative.
2. Il piano operativo per il controllo di gestione e/o di *audit* interno, di cui al precedente comma, è stabilito in funzione delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Unità di Coordinamento.

Art 5. Dotazioni

1. L'Università garantisce all'Unità di Coordinamento Tecnico i mezzi e le risorse umane e strumentali necessarie per l'espletamento dei propri compiti.
2. L'Unità di Coordinamento Tecnico può avvalersi, per l'ottimale esercizio dei compiti affidatili, nonché per specifiche attività, di funzionari dell'Ateneo in organico presso altri uffici.

Art 6. Accesso alle informazioni

1. Il Responsabile dell'Unità di Coordinamento Tecnico Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e *Reporting* per lo svolgimento delle attività assegnate alla stessa Unità:
- a) può richiedere informazioni a tutte le strutture amministrative, le quali sono tenute a rispondere nei termini e secondo le modalità richieste;
 - b) ha pieno accesso a tutti gli atti ed i documenti prodotti dall'Ateneo e/o presenti nel sistema di protocollo, fatta eccezione per quei documenti attinenti ai profili disciplinari, all'identità di genere, alle condizioni di salute dei dipendenti e degli studenti e/o qualificati dal Rettore e/o dal Direttore Generale come sensibili e/o riservati;
 - c) ha completo accesso al sistema informativo-contabile di Ateneo, anche attraverso

l'attivazione di un apposito *account* che consenta la completa visualizzazione ed estrazione delle informazioni ivi contenute.

2. I funzionari dell'Unità di Coordinamento che svolgono attività di *audit* interno, controllo di gestione e/o *reporting* hanno accesso, previa autorizzazione del Direttore Generale, al sistema informativo-contabile di Ateneo attraverso appositi *account* attivati al personale della stessa che consentano la completa visualizzazione delle informazioni ivi contenute.

Art 7. Obblighi

1. Al fine di ottimizzare la funzione amministrativa, l'Unità di Coordinamento riferisce sui risultati dell'attività di controllo strategico, controllo di gestione e di *audit* interno, nonché sui risultati delle analisi effettuate esclusivamente al Rettore ed al Direttore Generale.

2. In ordine ai fatti così segnalati, la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.

3. Gli addetti all'Unità di Coordinamento Tecnico sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo circa le informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante l'espletamento delle loro funzioni, anche nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art 8. Norme finali

1. Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia. L'Ateneo ha, comunque, facoltà di disciplinare le materie non contemplate dal presente Regolamento, nonché gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Unità di Coordinamento, con apposito decreto del Direttore Generale.

2. Nel caso di modifiche all'assetto organizzativo, successive all'approvazione del presente Regolamento, il Direttore Generale, con proprio decreto, individua la nuova struttura cui attribuire le competenze qui assegnate all'Unità di Coordinamento.